

COMUNE DI BUSACHI

PROVINCIA DI ORISTANO

Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia

Adottato dal C.C. con deliberazione n. 18 nella seduta del 28.07.2004

Modificato dal C.C. con deliberazione n. 27 nella seduta del 21.07.2006

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia dei lavori pubblici e delle forniture e servizi connessi e/o complementari del Comune di Busachi.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti **dal D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.**
3. Per le acquisizioni delle forniture e dei servizi in economia si applicherà l'apposito Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia.
4. In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento.

Art. 2 - Limiti d'importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia definite dall'articolo 1 sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Euro. Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
2. Nessun lavoro d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.
3. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni d'interventi individuate dall'elenco annuale delle opere pubbliche, dal programma degli investimenti o dal piano esecutivo di gestione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati con apposita relazione.

Art. 3 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito per l'esecuzione dei lavori appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) **Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli art. 55, 121, 122 del D. Lgs 163/2006;**
 - b) **Manutenzione di tutte le opere o di impianti di competenza del Comune di importo non superiore a 100.000 euro;**
 - c) **Interventi non programmabili in materia di sicurezza;**
 - d) **lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempimento, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;**

- e) **lavori di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara;**
- f) **lavori necessari per la compilazione dei progetti.**

Art. 4 - Modalità di esecuzione

1. L'esecuzione in economia dei lavori può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo.

Art. 5 - Lavori in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto impiegando materiali acquistati direttamente e mezzi in proprietà o in nolo.
2. Il responsabile del procedimento provvede all'acquisto dei materiali nonché all'eventuale noleggio dei mezzi occorrenti, ricercando i migliori prezzi di mercato. Lo stesso deve, inoltre, tenere un registro nel quale riportare giornalmente gli importi dei noli e delle forniture connesse ai lavori.
3. Il contratto di fornitura dei materiali e dei noleggi è regolato secondo quanto stabilito nel **precedente** articolo 3 del presente regolamento.
4. Le ordinazioni fatte a terzi – a mezzo di buoni d'ordine firmati dal responsabile del procedimento - devono contenere il riferimento al regolamento, al capitolo del bilancio ed all'impegno, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
5. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro, al netto dell'IVA.

Art. 6 - Lavori mediante cottimo

1. Sono eseguiti mediante cottimo i lavori per i quali si rende necessario od opportuno l'affidamento a ditte esterne.
2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
3. I lavori da eseguirsi a mezzo di cottimo non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 200.000 Euro, al netto dell'IVA.

Art. 7 - Procedure

1. L'esecuzione di lavori in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Giunta comunale con il Piano Esecutivo di Gestione, con apposita determinazione a contrattare del Responsabile del servizio, in conformità all'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Ogni intervento da eseguirsi in economia deve essere preventivamente approvato con deliberazione della Giunta comunale, in base ad un progetto o ad una perizia.
3. La determinazione a contrattare deve, in particolare, contenere:
 - a) i lavori e le opere che devono essere realizzate;
 - b) l'ammontare della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte;
 - c) la forma di esecuzione in economia, diretta o per cottimo;
 - d) la conformità degli interventi alle tipologie previste dall'articolo 3 del presente regolamento
4. Con la determinazione a contrattare il Responsabile del servizio individua un responsabile di procedimento al quale demandare l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.
5. Il responsabile del procedimento risponde direttamente al Responsabile del servizio della corretta organizzazione e gestione del lavoro, nonché della corretta esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Lavori mediante cottimo - procedure

1. Quando, è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3.
2. Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a **40.000 Euro**, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.
3. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i **40.000** e i 200.000 Euro, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.
4. In quest'ultimo caso l'indagine di mercato preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine

morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

6. Nella procedura di scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai **40.000 Euro** - non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, **(prevista dall'art. 21 della Legge Quadro per gli importi sotto soglia)**, realizzandosi una gara meramente informale.
7. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - d) i termini delle prestazioni;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
8. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art. 9 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento dovrà predisporre e sottoporre al Responsabile del servizio una perizia suppletiva dalla quale si evincano:
 - a) i motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
 - b) l'eventuale importo di spesa aggiuntivo.
2. L'autorizzazione e l'approvazione della perizia è effettuata dal Responsabile del servizio, con propria determinazione, qualora la spesa sia contenuta nel limite dell'importo progettuale o della perizia approvata dalla Giunta comunale.
3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori:
 - a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del procedimento delle bolle e delle relative fatture;
 - b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 11 - Regole di amministrazione

1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso".
2. Per le procedure di cottimo non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

Art. 12 - Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del servizio o da altro tecnico. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

Art. 13 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del servizio, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 12, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese tecnicamente idonee.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi deve essere predisposta una perizia giustificativa degli stessi così da consentire l'approvazione dei lavori e la necessaria copertura della spesa.

5. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, con determinazione del Responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia decorso il predetto termine.
6. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori od opere, lo stesso Sindaco può disporre, nella medesima ordinanza, l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento

Art. 14 - Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 - Stipulazione del contratto

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo non superiore a **40.000** euro, IVA esclusa, la stipulazione del contratto può avvenire a mezzo di scrittura privata non autenticata.
2. In caso di importi superiori a **40.000** euro, IVA esclusa, si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata dal Segretario comunale.

Art. 16 - Garanzie

1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una provvisoria pari a 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta da prestare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.
2. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo, a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.
3. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e le sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 17 - Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta

1. Il Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, dispone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione o certificato sul conto finale..
2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
3. Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 18 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1. I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento.
2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
 - a) i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
 - b) le eventuali perizie suppletive;
 - c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
 - d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
 - e) le eventuali proroghe autorizzate;
 - f) le assicurazioni degli operai;
 - g) gli eventuali infortuni;
 - h) i pagamenti in acconto;
 - i) lo stato finale e il credito dell'impresa,
 - j) i termini per il collaudo;
 - k) le eventuali riserve dell'impresa;
 - l) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 19 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, il Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 - Pubblicità del regolamento

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono gli interventi in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
2. Di esso viene fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Art. 21 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento una volta esecutivo è nuovamente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. Entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.